

VERBALE DI ACCORDO
PER IL RICORSO AL CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIFENSIVO
(ex art. 5 legge n. 296/1993 ss.mm.ii.)

Oggi, 27 giugno 2016 presso la sede di Consulmarketing in Milano Via Saffi 30-31, si sono incontrati:

- la Consulmarketing S.p.A. (di seguito, "**Consulmarketing**", ovvero la "**Società**"), rappresentata dalla D.ssa Silvia Petrasso e il Dott. Stefano Molaschi muniti di idonei poteri, assistiti dalla D.ssa Graziella Vezza e dall'Avv. Luca Daffra;
- e
- la FILCAMS-CGIL Nazionale: Andrea Montagni e Loredana Colarusso
- la FILCAMS-CGIL Emilia Romagna: Maria Giorgini
- la UILTuCS Nazionale: Roberto Ciccarelli UILTuCS Milano-Lombardia con delega nazionale
- le RSA FILCAMS-CGIL e UILTuCS: Duca Gianni e Gianna Bondi (tutte assieme, le OO.SS. e, congiuntamente alla Società, le "**Parti**")

per esaminare la situazione e prospettive della società e valutare i provvedimenti conseguenti.

Premesso che:

- a) Consulmarketing S.p.A. attualmente esercita attività di rilevazione di mercato, monitoraggio prezzi, commercializzazione e analisi tecnica dei dati di mercato all'interno della moderna distribuzione, della distribuzione tradizionale e della distribuzione specializzata;
- b) a fronte della contrazione di fatturato derivante da una riduzione dell'attività e della riduzione dei margini di redditività per l'incidenza dei costi fissi e di struttura, la Società ha fatto registrare, nel settore "Rilevamenti" (che comprende il reparto "Rilevamenti Monitoring" e quello "Rilevamenti Audit") e nel settore "Generale", ingentissime perdite;
- c) con comunicazione ex artt. 4 e 24 della l. n. 223/1991 dello scorso 22 marzo 2015, la Società ha dichiarato di voler procedere alla collocazione in mobilità di n. 465 dipendenti tutti addetti ai suddetti settori – ivi compresi n. 69 lavoratori del settore Rilevamenti con contratto a tempo determinato – assegnati alla sede della Società sita in Milano, via Aurelio Saffi n. 31;
- d) all'esito della fase amministrativa della suddetta procedura, le Parti hanno raggiunto – dinnanzi all'ARIFL e la presenza dei funzionari del Ministero del Lavoro - un accordo che ha previsto:
 - (i) la conferma del numero massimo di esuberanti previsti nella comunicazione di avvio della procedura;
 - (ii) l'applicazione, quale esclusivo criterio di individuazione dei lavoratori da licenziare, la non opposizione;

- V3
- (iii) la deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 4. Legge 236/1993 e l'indicazione del giorno 5 dicembre 2016, come termine ultimo per la risoluzione dei rapporti di lavoro;
 - (iv) la gestione degli esuberi attraverso un'intesa relativa all'utilizzo del contratto di solidarietà difensivo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 296/1993 e successive modifiche e integrazioni ;
 - e) le Parti, infatti, riconoscono, reciprocamente, che è comune desiderio di non disperdere il patrimonio occupazionale e di conoscenza, di professionalità acquisiti nel corso degli anni dai lavoratori, e, che in questa situazione lo strumento dei Contratti di Solidarietà, sia il più idoneo per gestire gli esuberi manifestatisi;
 - f) le Parti, peraltro, riconoscono alla Società la possibilità di procedere alla collocazione in mobilità del personale appartenente ai Settori impattati, individuati – ai sensi all'art. 5 della L. n. 223/1991 – con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, non essendo detto strumento incompatibile con le finalità del CdS.
- HP
b

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

B

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

1. La Società inoltrerà al competente Ministero l'apposita istanza per l'applicazione del Contratto di Solidarietà Difensivo previsto e disciplinato dall'art. 5 legge n. 296/1993 e successive modifiche e integrazioni a decorrere dal 28 giugno 2016 al 5 dicembre 2016, che interesserà - su di un totale di n. 1134 dipendenti - complessivamente 388 dipendenti della sede di Milano, con contratto a tempo indeterminato e applicazione del C.C.N.L. e degli accordi integrativi aziendali come meglio specificati nell'allegato 1. Il Contratto di Solidarietà non si applicherà, invece, ai n. 69 lavoratori del settore Rilevamenti con contratto a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro cesserà alla scadenza naturale e non verrà rinnovato.
2. Il Contratto di Solidarietà risulterà articolato con una riduzione media dell'orario di lavoro contrattuale – calcolata come media matematica delle riduzioni applicate a tutti i singoli dipendenti impattati -, da un minimo del 40% fino a un massimo del 50% , fermo restando che la riduzione massima dell'orario di lavoro applicata al singolo dipendente non potrà essere superiore al 50%.
La riduzione d'orario opererà con modalità orizzontale e/o verticale, su base giornaliera e/o settimanale e/o mensile, a seconda delle esigenze tecnico produttive e organizzative aziendali, e sarà comunicata ai lavoratori, con un preavviso di norma di almeno 15 giorni.
3. Al presente verbale viene allegato l'elenco nominativo dei n. 388 lavoratori interessati al Contratto di Solidarietà Difensivo, con indicazione del reparto di appartenenza, delle livello di inquadramento, della tipologia di contratto e dell'orario di lavoro, se *full-time* o a tempo parziale (e in questo caso, con l'indicazione della percentuale) (All. 1).
4. Per effetto della suddetta riduzione, in questa sede concordata, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché tutti gli istituti di legge e di contratto saranno corrisposti in misura proporzionale alle prestazioni di lavoro effettivamente prestate. Le quote di

M M B J SM K

trattamento di fine rapporto (TFR), nella misura dell'intera retribuzione persa, saranno accantonate, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, con addebito all'INPS, così come le quote di retribuzione perduta saranno poste a carico dell'INPS.

5. Le ferie maturande, nel periodo di durata del presente Contratto di Solidarietà, a norma del CCNL, saranno interamente fruite nel periodo di applicazione dello stesso Contratto di Solidarietà.
6. Per i lavoratori a tempo parziale, le percentuali di riduzione di orario saranno le medesime dei lavoratori assunti a tempo pieno (tenuto conto del minor orario di lavoro singolarmente pattuito), nel rispetto delle leggi vigenti in materia e sarà oggetto di verifica nel corso degli incontri periodici tra le parti. Anche per i lavoratori a tempo parziale vale quanto previsto ai punti 4 e 5.
7. Fermo restando il monte ore di riduzione previsto, in caso di comprovate esigenze produttive, le parti avranno facoltà di concordare modalità differenti, dandone le dovute comunicazioni agli Enti competenti. In particolare, le Parti si danno atto che la Società, ai sensi della normativa vigente, in relazione alla specificità dell'attività svolta avrà la possibilità, in vigenza del presente contratto di solidarietà difensivo ed in relazione a temporanee esigenze di maggior lavoro nonché per necessità di ordine organizzativo, di modificare, in aumento e nei limiti del normale orario di lavoro contrattuale, l'orario lavorativo previsto nel presente accordo di solidarietà, dandone comunicazione con anticipo ai lavoratori interessati, alle OO.SS. e agli organi istituzionale secondo le disposizioni di legge.
8. Il trattamento di solidarietà verrà richiesto con pagamento diretto dal parte dell'INPS in considerazione della situazione di difficoltà economiche della Società. L'azienda altresì si impegna a richiedere alla Regione Lombardia il contributo di solidarietà aggiuntivo di cui alla legge regionale n. 21/2013, senza alcuna anticipazione da parte dell'azienda.
9. Le Parti si danno atto che prima di procedere alla riduzione d'orario di cui al presente accordo, farà usufruire ai dipendenti interessati le ferie maturate, ROL e permessi.
10. Le Parti concordano che l'azienda, prima di procedere alla riduzione d'orario di cui al presente accordo, farà godere ai dipendenti con banca ore positiva le ore da questi accumulate, con pagamento agli stessi della maggiorazione prevista dagli accordi vigenti, pagamento che verrà effettuato con il cedolino del mese successivo a quello di godimento. Nel caso, invece, al lavoratore, che abbia banca ore positiva dovesse essere richiesto lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare e/straordinario, queste verranno retribuite, nel cedolino del mese successivo, con le relative maggiorazione e non verranno accumulate nella banca ore.
11. Le Parti concordano, inoltre, che la banca ore negativa verrà congelata per tutta la durata del Contratto di Solidarietà così che il valore assoluto della stessa per ciascuno dipendente interessato, quantificato alla data odierna, non venga a subire modifiche legate allo svolgimento ovvero al mancato svolgimento delle ore contrattualmente previste. Le Parti si danno, peraltro, atto che nel caso in cui il dipendente con banca ore negativa dovesse superare in flessibilità il proprio monte ore contrattuale, queste ore andranno a decurtare la banca ore negativa totalizzata alla data odierna, senza che alcuna maggiorazione sia dovuta dall'azienda.

M' Mf Of

Alf SW

12. Le Parti condividono che nel caso di comprovate esigenze tecnico, organizzative e produttive, l'azienda avrà facoltà di avvalersi di contratti di lavoro a termine acausali, previa saturazione delle ore contrattuali dei lavoratori a tempo pieno impiegati nella medesima area in cui i lavoratori a termine saranno chiamati a svolgere la propria prestazione lavorativa, fermo restando la fungibilità tra i lavoratori interessati.
13. L'azienda, su richiesta del sindacato, acconsente a estendere il diritto di precedenza di cui all'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 da sei a dodici mesi.
14. Le parti si incontreranno a livello aziendale entro settembre 2016, o a richiesta di una delle parti stesse, per verificare l'applicazione del presente accordo di solidarietà, per valutarne gli effetti e per un'informativa relativa all'andamento dei settori impattati. A tal fine l'azienda si impegna a mettere a disposizione delle parti sociali, con cadenza mensile, la reportistica relativa all'impiego della solidarietà e l'utilizzo della banca ore, sia positiva, sia negativa.

*

Per quanto qui non espressamente riportato, le parti rinviano al "CCNL" di categoria e alle norme di legge vigenti in materia previste dall'art. 5 della legge n. 296/1993 e successive modifiche e integrazioni.

Le Parti si danno atto che il presente accordo costituisce parte integrante del Verbale Sindacale del 6 giugno 2016 sottoscritto a chiusura della procedura di cui all'art. 4 e 24 della legge n. 223/1991 avviata con comunicazione del 22 marzo 2016.

Il presente verbale di accordo sindacale viene letto, confermato e sottoscritto, su tutte le pagine di cui complessivamente si compone (n. 4) nonché dell'allegato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Consulmarketing S.p.A.

Silvia Petrasso

Stefano Molaschi

Graziella Vezza

Luca Daffra

FILCAMS-CGIL Nazionale: Andrea Montagni

FILCAMS-CGIL Emilia Romagna: Maria Giorgini

UILTuCS Nazionale: Roberto Ciccarelli UILTuCS Milano-Lombardia con delega nazionale

Le RSA FILCAMS-CGIL e UILTuCS-UIL: Duca Gianni e Gianna Bondi